

(N. 8-A)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, Commercio interno ed Estero, Turismo)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei Deputati il 1° luglio 1948 (V. Stampato N. 23-Urgenza)

presentato dal Ministro dell'Industria e Commercio

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

col Ministro della Difesa

col Ministro dei Lavori Pubblici

col Ministro dell'Agricoltura e Foreste

col Ministro delle Poste e Telecomunicazioni

e col Ministro dei Trasporti

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA DEL SENATO
IL 1° LUGLIO 1948

Comunicata alla Presidenza il 13 luglio 1948

Ratifica di alcuni decreti legislativi sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali e delle iniziative industriali, ed estensione della efficacia della disciplina stessa fino al 31 ottobre 1948

ONOREVOLI SENATORI. — La Camera dei deputati nella seduta del 26 giugno esaminava il disegno di legge col quale il Ministro per l'Industria ed il Commercio chiedeva la proroga al 30 settembre 1948 della disciplina della distribuzione e del consumo dei prodotti industriali e delle disposizioni sulle iniziative industriali.

Sia nella relazione della X Commissione (Relatore onorevole Togni) sia nella discussione generale è chiaramente emersa la volontà della maggioranza di veder eliminata l'attuale disciplina che non ha dato invero ottima prova ma si è del pari affermato che non sembra opportuno proporre l'immediata abolizione, stimandosi necessaria una proroga affinché il Ministero Industria e Commercio sia in grado di predisporre nuovi, aggiornati provvedimenti per una trasformazione della disciplina stessa.

La richiesta proroga, su proposta dell'onorevole Corbino, accettata dal Governo, venne concessa fino al 31 ottobre 1948 dalla Camera dei deputati nella seduta 1° luglio corrente.

Il disegno di legge presentato alla IX Commissione del Senato è stato ampiamente esaminato nei suoi termini e nella sua portata.

Per quanto riguarda le disposizioni del Regio decreto 27 dicembre 1940, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali la richiesta proroga si impone in quanto è evidente che in dipendenza dell'accordo riguardante il piano di ricostruzione europea, il Ministero deve essere messo in grado di avere fin d'ora lo strumento necessario affinché siano assicurati i mezzi ed i poteri per un accurato controllo, statistica e distribuzione delle materie prime o delle merci che entreranno in Italia in dipendenza del piano E. R. P.

L'attuale sistema di disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali che risente troppo di una impostazione di vita produttiva che deve essere riveduta alla luce di una maggiore libertà desiderata dalle categorie economiche, non può quindi prescindere dalle nuove necessità del piano E. R. P. e nel predisporre i nuovi metodi aggiornati la maggioranza della Commissione ha fatto voti perchè il Governo abolisca le Sottocommissioni per l'Industria.

Per quanto riguarda invece il decreto-legge luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, che, riprendendo la materia già regolata dalla legge 12 gennaio 1933, n. 141 (introdotta nel paese per la realizzazione della politica autarchica del defunto regime fascista e successivamente per esigenze belliche), disciplina le iniziative industriali, la Commissione ha esaminato attentamente le ragioni che lo hanno determinato e cioè l'opportunità di impedire imprudenti e pericolose iniziative di carattere speculativo, di evitare investimenti antieconomici ad opera di industriali improvvisati, ma ha potuto constatare come l'idea, pur sotto certi aspetti apprezzabile del legislatore, sia stata frustrata nella pratica quando si può dalle statistiche dello stesso Ministero dell'Industria e del Commercio rilevare che con questa legge nè si è posto freno al dilagare di nuove iniziative nè tanto meno ad indirizzarle.

Infatti su circa 10.000 domande per solo 200 circa l'impianto non è stato effettuato e la maggioranza degli impianti stessi si è diretta per la massima parte su tre soli settori (alimentari, sapone e detersivi, meccanici) dove i guadagni si presentavano più pronti e l'ammortamento più facile ad ottenere in breve lasso di tempo.

Il decreto legislativo presidenziale 14 dicembre 1947, n. 1598 che aboliva tali disposizioni per l'Italia meridionale ed insulare ed il moltiplicarsi di iniziative per zone industriali con conseguenti agevolazioni di varia natura che sboccherebbero fatalmente nella esenzione dell'applicazione che la legge di cui sopra, mostra come essa non avrebbe ormai che ristretto campo di applicazione.

Essa poi, oltre che essere in netto contrasto con la volontà, più volte espressa dalle categorie economiche, è anche in contrasto con gli interessi generali della ripresa e ricostruzione dell'industria italiana.

Ogni apprezzamento sulla « opportunità e convenienza economica » di un determinato impianto deve essere rimesso al calcolo personale dell'interessato, calcolo egoistico, se si vuole, ma appunto perciò più sagace ed avveduto di quel giudizio che può dare la burocrazia, chè in essa praticamente si identifica la Commissione centrale dell'Industria, E, d'altro canto difficilmente eliminabile, anche

in un rimaneggiamento più razionale delle disposizioni, il sospetto che sorge nei richiedenti, le cui domande non vengano accolte, che si voglia difendere in pratica interessi monopolistici di gruppi o di persone.

Per tutto quanto sopra perciò la IX Commissione del Senato pur concedendo la richiesta proroga della scadenza della legge, dichiara nettamente il suo pensiero sfavorevole al mantenimento della disciplina sulle iniziative industriali che dovrebbe trasformarsi in una sola rilevazione statistica, che dichiara invece necessaria ed utile sotto vari aspetti.

Data la complessità del problema che involge tutto l'indirizzo economico politico del Governo, invita il Ministro per l'Industria ed il Commercio di voler, non appena possibile, riferire il parere del Governo stesso in proposito.

Dato poi che la legge verrà praticamente emanata e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dopo la scadenza del termine stabilito dalle disposizioni in vigore, vale a dire il 30 giugno 1948 si crede più opportuno confermare la dizione: «Le disposizioni... continueranno avere effetto fino al 31 ottobre 1948» anziché l'altra: «le disposizioni... sono prorogate al 31 ottobre 1948», facendo voti che in altre occasioni il Governo presenti eventuali disegni di legge riguardanti proroghe in tempo perchè la promulgazione della legge avvenga prima della scadenza.

La Commissione approva poi la ratifica richiesta dal decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, a tutte le leggi quali sono elencate nell'articolo 1 del disegno di legge distribuito agli onorevoli senatori.

CARON, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I decreti legislativi 3 settembre 1946, n. 330, 28 dicembre 1946, n. 575, 29 giugno 1947, n. 543, 29 giugno 1947, n. 544, 30 settembre 1947, n. 1032, 29 novembre 1947, n. 1523, e 27 marzo 1948, n. 506, sono ratificati ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98.

Art. 2.

Le disposizioni del regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali, integrato col decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 330, e le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle iniziative industriali, prorogate con decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 506, continueranno ad avere effetto fino al 31 ottobre 1948.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ed ha effetto dal 1° luglio 1948.

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI.
